

DISCIPLINARE DI GARA

**ACCORDO QUADRO RISERVATO ALLE COOPERATIVE
SOCIALI TIPO B, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PER L'ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DEL PATRIMONIO
ARBOREO DEL COMUNE DI DRUENTO**

PROCEDURA APERTA N. 01/2023

CIG PADRE: 961984533A- CODICE DI GARA ANAC 8916607

APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B

DISCIPLINARE DI GARA – INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO e RINNOVI	5
3.1 Opzioni e rinnovi	6
4. REQUISITI GENERALI	6
4.1 REQUISITI	6
4.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
5.1 Requisiti di idoneità	8
5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	9
5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	9
5.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
5.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	10
6. AVVALIMENTO	11
7. SUBAPPALTO.....	12
8. GARANZIA PROVVISORIA	12
9. SOPRALLUOGO	14
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA	14
11.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
11.2 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al dgue resa in competente bollo	18
11.3 Documento di gara unico europeo	18
11.4 Documentazione a corredo.....	19
12. CRITERI e PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	21
12.1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	21
12.2 ANOMALIA	22
12.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI	22
13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	23
14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
16. Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 - ANTICORRUZIONE E ACCESSO AGLI ATTI.....	25

1. INFORMAZIONI GENERALI

Con Deliberazione di Giunta n. 05/2023 del 19.01.2023, questa Amministrazione ha stabilito di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e del patrimonio arboreo del Comune di Druento, attraverso l'aggiudicazione di un **accordo quadro con unico operatore riservato alle cooperative sociali**.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche i servizi di manutenzione del verde rientrano tra i servizi disciplinati dal nuovo codice dei contratti e pertanto è necessario applicare la normativa vigente per le procedure di gara.

Secondo il disposto dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 95/2012 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Lo stesso D.Lgs. 95/2012 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Nel caso di specie non si ricorre alla Centrale Unica di Committenza in quanto il comma 4 dell'art. 37 del Codice è stato sospeso dalla Legge n. 55/2019 fino al 31/12/2020.

L'affidamento dell'accordo quadro (art. 54 del Codice) avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 95 comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, l'appalto e la presente procedura sono disciplinati:

- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi;
- dalle norme del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- dalle altre norme di riferimento previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile (rif. art. 30, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e alle condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Codice NUTS: ITC11

CPV: 77211500-7 Servizio di manutenzione alberi

Il bando di gara è pubblicato:

- sul sito internet del portale Tutto Gare Druento – bandi di gara aperta;
- sul sito internet del Comune di Druento – bandi di gara (home page del sito);
- sul sito informatico presso l'Osservatorio Regione Piemonte;
- nell'Albo Pretorio del Comune di Druento;

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Arch. Goun Besada funzionario dell'Area Tecnica 2.

Il Direttore dell'Esecuzione del servizio in appalto verrà nominato successivamente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1) progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- doc. 1 Relazione tecnico illustrativa
- doc. 2 Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale
- doc. 3 Aree di intervento
- doc. 4 Elenco prezzi unitari
- doc. 5 Prospetto tecnico economico Accordo Quadro
- doc. 6 Stima oneri sicurezza
- doc. 7 Cronoprogramma
- doc. 8 Schema di contratto accordo quadro
- doc. 9 Schema di Contratto Attuativo

2) bando di gara;

3) disciplinare di gara e relativi allegati;

Il progetto è stato redatto in conformità ai criteri ambientali applicabili, definiti dal DM dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2013 pubblicato in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 per quanto applicabili.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune.

È possibile ottenere chiarimenti di tipo **amministrativo e tecnico** sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno pubblicate sul Sito internet e saranno visibili pubblicamente nel caso delle procedure a evidenza pubblica, oppure solo gli operatori economici invitati a presentare offerta nel caso di procedure riservate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare il sito del Comune prima della data di scadenza della presentazione delle offerte e prima dell'invio delle stesse, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico avvengono in modalità telematica mediante la sezione chiarimenti del portale TUTTOGARE Druento.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione del Portale, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni e delle offerte.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO e RINNOVI

L'Accordo Quadro sarà dedicato a tutte le aree verdi pubbliche del Comune di Druento, come esplicitato nell'elenco, non esaustivo, delle aree a verde e degli esemplari arborei riportati nell'Elaborato 03 di progetto "Aree di intervento" a cui si rimanda.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, della durata di anni tre, per l'esecuzione della manutenzione delle aree a verde e del patrimonio arboreo comunale ammonta a € 210.000,00 oltre IVA.

La stazione appaltante si riserva di quantificare, nei singoli contratti attuativi, specifici oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso in relazione al luogo di esecuzione del servizio.

Importo accordo quadro a base d'asta	€ 210.000,00
IVA 22%	€ 46.200,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	€ 256.200,00

Il valore globale dell'accordo quadro è dato dalla sommatoria degli importi presunti dei singoli contratti attuativi che potranno essere affidati nel corso del triennio, entro la scadenza dell'Accordo Quadro.

Il ribasso offerto sarà applicato ai singoli prezzi unitari per la formalizzazione dell'affidamento mediante ciascun Contratto attuativo.

L'importo complessivo rappresenta un tetto massimo di spesa e la Stazione appaltante non sarà obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importi. Inoltre la stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di non stipulare alcun contratto attuativo senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

L'impegno di spesa relativo a ciascun contratto attuativo verrà assunto con apposita determinazione dirigenziale di affidamento, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara tiene conto del costo della manodopera previsto dal CCNL Florvivaistico vigente al momento della redazione del C.S.A. e del presente disciplinare, che viene stimato in complessivi € 98.700,00 riferito al triennio, sul totale dell'importo delle prestazioni pari a c.ca il 47%.

Gli interventi affidati sulla base del presente accordo quadro saranno contabilizzati con le modalità previste dall'art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il contratto avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula contrattuale e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo.

L'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

3.1 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel caso di specie, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del Comune, l'aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire per un periodo massimo indicativo di sei mesi la continuità del servizio. Il valore massimo stimato ed indicativo dell'appalto, comprensivo di proroga tecnica, rimane fissato a € 210.000,00 oltre Iva ai sensi di legge.

4. REQUISITI GENERALI

4.1 REQUISITI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

a) Non sono, inoltre, ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistano:

l'applicazione di una delle misure di prevenzione e sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente.

b) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Richiamato l'art. 112 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che recita:..."*fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quella di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati*" e le linee guida formulate dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con Deliberazione n. 32/2016 "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*", il presente accordo quadro si avvale del regime normativo speciale e derogatorio di cui all'art. 5 del D.lgs n. 381/1991 riservato alle cooperative sociali di tipo B, con l'obiettivo di consentire l'inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio sociale mediante l'opportunità di svolgere attività lavorativa specificatamente finalizzata al loro recupero, nell'ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in un raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente: il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione alle imprese di rete.

Per i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dello stesso art. 48, comma 9, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass/PASSOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare, le offerte in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

La stazione appaltante ritiene che le richieste di fatturato siano un indicatore puntuale, certo con cui possa essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori ed avere così la garanzia di ricevere offerte che, nell'interesse pubblico, rispondano a principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell'oggetto dell'appalto garantendo sul piano economico una certa affidabilità e, sul piano dell'esecuzione del servizio, un operatore in possesso di specifica esperienza.

5.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **Società Cooperativa iscritta alla Sezione B o Consorzi iscritti nella sezione C** (questi ultimi sono tenuti ad indicare in sede di offerta quale consorziata, iscritta alla sezione B, svolgerà il servizio) dell'Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991

c) **Iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale - categoria 2bis.

d) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia, come da dichiarazione resa mediante D.G.U.E. (allegato).

e) Avere come requisito stringente tra le cooperative sociali di tipo B e la pubblica amministrazione a condizione la creazione di **occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati**; in tal senso, come ricordano le linee guida Anac n. 32 del 2016 e successive modifiche.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la particolare natura della procedura di gara la dichiarazione inerente alla capacità economico-finanziaria non è richiesta.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2017-2018-2019) con buon esito, servizio/servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione di aree verdi, comprendenti anche potature ed abbattimenti di alberi e nuove piantumazioni) a favore di pubbliche amministrazioni e committenti privati, di importo complessivo minimo totale sui tre anni pari a € 210.000,00 IVA esclusa. Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il valore del fatturato è rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto diviso 3 per gli anni di attività.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi e forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo. Non saranno accettate dichiarazioni riferite genericamente alla manutenzione del verde pubblico, ma dovrà essere specificata ciascuna quota parte relativa specificatamente al servizio taglio del verde, al servizio di potature ed abbattimenti di alberi.
- in caso di servizi e forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione, dell'importo; copia autentica dei contratti stipulati e copia delle fatture quietanzate. Non saranno accettate dichiarazioni riferite genericamente alla manutenzione del verde privato, ma nel caso le dichiarazioni attengano a prestazioni miste dovrà essere dichiarata la sola quota parte specificatamente al servizio taglio del verde, al servizio di potature ed abbattimenti di alberi.

b) disporre, per la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, di una sede operativa sul territorio nazionale ad una distanza massima di 25 Km dalla sede del Comune di Druento, indicando l'esatta ubicazione. In caso non si abbia già la sede, impegnarsi ad acquisirne, in caso di aggiudicazione, la disponibilità entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo quadro, da mantenere per l'intera durata dei singoli contratti attuativi;

c) essere in possesso di certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per lo specifico settore e campo di applicazione oggetto del servizio, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008;

d) avere in dotazione attrezzatura e i mezzi idonei all'esecuzione del servizio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, purché gli operatori economici dimostrino l'equivalenza di tali misure rispetto a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'**esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale come l'iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi (es: Albo Gestori Ambientali).

Il concorrente deve allegare alla domanda:

- una sua dichiarazione sottoscritta attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- DGUE dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale questa si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice
- in originale o copia autentica il contratto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, indicando in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, le risorse ed i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

L'affidatario del presente appalto è tenuto a eseguire in proprio le lavorazioni previste.

Con riferimento ai singoli Contratti Attuativi, è consentito il subappalto nei limiti previste dall' ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

In sede di offerta per l'Accordo Quadro, l'operatore economico deve indicare le eventuali prestazioni che saranno eseguite in subappalto.

Non si configurano come affidate in subappalto quelle affidate dai consorzi stabili di cui agli artt. 46, comma 1, lett. f), del Codice ai propri consorziati. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando e precisamente di importo pari ad € 4.200,00.

Inoltre è corredata da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie generale;
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o il disciplinare possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** contestualmente in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e su supporto digitale con firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile - e quindi non è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione/garanzia va intestata a: Comune di Druento, via Roma 21 – 10040 Druento (TO), Partita Iva 01511410019.

9. SOPRALLUOGO

In considerazione della natura dell'appalto **non** è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, essendo i siti estesi sul territorio comunale. Le ditte potranno comunque effettuare, a loro cura e spese, tutti i sopralluoghi ritenuti necessari al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e sulle modalità esecutive del servizio. S'intende che con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente riconosce di aver esaminato e di essersi resa pienamente edotta dell'ambito in cui dovrà essere eseguito il servizio e anche di tutte le attuali e prevedibili circostanze che possano influire sull'esecuzione dell'attività di cui all'oggetto. L'Impresa non potrà quindi sollevare eccezioni, dopo la presentazione dell'offerta, per mancata o errata o insufficiente conoscenza del contesto ambientale d'intervento, per l'insorgere di fatti o elementi non valutati o valutati insufficientemente.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità riportate sul sito dell'Autorità (quota operatore economico € 20,00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio **del xx/xx/2023 ore 12:00** da presentarsi tramite risposta alla procedura aperta sul Portale Tutto Gare Druento.

Oltre il termine prescritto non sarà valida alcuna altra offerta neanche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente.

Si dovrà procedere con la **Registrazione per accesso ad area riservata.**

La presentazione della domanda di partecipazione è subordinata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali attraverso il portale raggiungibile all'indirizzo:

<https://druento.tuttogare.it>

(Comando “Registrazione operatore economico”) che prevede la compilazione di un modulo a campi obbligatori e facoltativi.

La registrazione è effettuata *una tantum* e consentirà all’operatore economico l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Druento.

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file.

HELP DESK OPERATORI ECONOMICI PORTALE TUTTOGARE PA:

Tel (+39) 02 40 031 280, dal lun-ven 9-18 - assistenza@tuttogare.it

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese, la registrazione deve essere effettuata dalla mandataria.

Sul portale sono presenti istruzioni dettagliate sia per la registrazione e l’accesso all’area riservata sia per l’uso della piattaforma.

Presentazione domanda

L’operatore registrato dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare l’avviso in oggetto. La piattaforma garantisce la segretezza delle domande.

La presentazione della domanda prevede il caricamento di FILES dei documenti digitali e/o dei documenti sottoscritti digitalmente, come da modelli pubblicati e messi a disposizione dalla stazione appaltante esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma <https://druento.tuttogare.it>

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, e le altre dichiarazioni quali il DGUE, la dichiarazione ad integrazione del DGUE, la dichiarazione sui soggetti ex art.80, c.3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati dalla stazione appaltante, apponendo le crocette e compilando le dichiarazioni da rendere e sbarrando o non compilando le dichiarazioni che non sono di interesse. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i modelli allegati sarà sua cura fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva.

Devono essere pubblicati/trasmessi sul portale TuttoGare Druento in formato elettronico e firmati digitalmente (*.p7m) tutti i seguenti documenti, per l'ammissione alla gara:

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

LA PRIMA busta telematica recante l'intestazione del mittente e la dicitura “**Documentazione Amministrativa**”, contenente **pena l'esclusione**

- DGUE (Modello Generato dal portale TuttoGare Druento)
- Istanza di partecipazione e dichiarazione ad integrazione del DGUE (Mod. A1);
- Dichiarazione con ricevuta di acquisizione del PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS ed indicato al sistema il CIG della procedura cui intende partecipare (CIG: **961984533A**)
- Copia del pagamento della cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 95, c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

DOCUMENTI ECONOMICA -OFFERTA ECONOMICA

LA SECONDA busta telematica recante l'intestazione del mittente e la dicitura “**Offerta economica**” contenente, **pena l'esclusione**, una dichiarazione sottoscritta per esteso, con firma leggibile e firmato digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, indicante il **ribasso percentuale del prezzo offerto** rispetto all'importo posto a base di gara:

- Modulo Offerta economica secondo lo schema del Mod. B allegato

Tutta la documentazione fornita e trasmessa dovrà essere sottoscritta in formato digitale (“firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”) dal/dagli avente/aventi titolo non è necessario allegare ulteriore documentazione attestante l'identità (fatto salvo il caso di allegare la procura di cui al precedente paragrafo sottoscritta in formato digitale avente le caratteristiche di validità anzi descritte e previste ex legem).

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il ribasso percentuale unico espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione appaltante

Alle dichiarazioni si dovrà allegare il documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. Nel caso in cui dette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta; nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti il differimento di detto termine, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non** è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso dei termini assegnati, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE RESA IN COMPETENTE BOLLO

L'imposta di bollo di € 16,00 può essere assolta mediante la seguente modalità:

- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate; Ufficio "T*TD", codice tributo "456T", descrizione "imposta bollo gara telematica istanza partecipazione accordo quadro manutenzione straordinaria patrimonio arboreo", anno di pagamento e codice CIG: **961984533A**. Allegare nella busta telematica modello **F23 quietanzato**;

Ai sensi degli artt. 19 e 21, del D.P.R. n. 26.10.1972 n. 642, i concorrenti che non assolvono il pagamento dell'imposta di bollo di cui alla precedente punto 2) o la assolvono in misura insufficiente, saranno, comunque, ammessi alla procedura di gara, e si provvederà ad inviare le offerte carenti di marca da bollo, per la loro regolarizzazione, al competente Ufficio del registro, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Le dichiarazioni ad integrazione del DGUE sono rese preferibilmente secondo il modello allegato, firmato e contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

11.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. inserito nella documentazione di gara, debitamente **sottoscritto digitalmente**, secondo quanto ivi indicato GENERATO DAL SISTEMA DEL PORTALE TUTTOGAREDRUENTO.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- PASSOE del concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; nel caso di concorrenti plurimi, il PASSOE della mandataria/capofila e delle mandanti/associate/consorziate;
- documento attestante la garanzia provvisoria sottoscritta dall'operatore economico e dal soggetto garante. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- dichiarazione sui soggetti ex art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi (Mod. A/1);
- modulo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e smi
- eventuale documentazione aggiuntiva per soggetti associati;

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

12. CRITERI e PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La selezione sarà esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (durata ridotta, ai sensi del comma 3, data l'urgenza per l'assegnazione e l'inizio del servizio) con criterio di aggiudicazione: criterio di selezione delle offerte secondo il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il prezzo offerto deve essere inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendale.

La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere per sopravvenute esigenze all'affidamento del servizio in argomento. La presente è vincolante per l'offerente e lo sarà per l'Amministrazione Comunale, a seguito di avvenuta aggiudicazione e stipula dei successivi Contratti attuativi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di accordo quadro.

In presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto di accordo quadro e previa valutazione della convenienza, la Stazione appaltante potrà decidere se procedere ugualmente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

12.1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà in prima seduta pubblica presso l'indirizzo del comune di Druento, via Roma 21.

La Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la correttezza formale della documentazione trasmessa sul Portale
- b) verificare la presenza e la correttezza formale delle buste "documentazione amministrativa"
- c) verificare la Documentazione Amministrativa contenuta nella prima busta telematica;
- d) verificare la presenza e la correttezza formale delle buste "Offerta Economica" ed in caso negativo ad escludere i concorrenti dalla gara;
- e) verificare che non abbiano presentato offerte i concorrenti che, in base alla dichiarazione del presente "Disciplinare di gara" siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

- f) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti ed l'assenza dei motivi di esclusione illustrati nel presente disciplinare;
- g) in conseguenza di eventuali esclusioni, comunicare quanto avvenuto alla stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, nonché per l'applicazione degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- h) Verificati i requisiti di cui ai punti precedenti si procederà all'apertura delle "Offerte Economiche". Sulla base dei ribassi offerti la Commissione Giudicatrice redigerà la graduatoria e determinerà l'offerta aggiudicataria.

12.2 ANOMALIA

Si richiama l'art 97 del Codice dei Contratti; qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si applica il disposto di cui ai commi 2 e 2bis.

12.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti.

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative contemplate dalla legge, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore. In tali casi il contratto sarà risolto di diritto e si applicherà una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni sulla base del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte di maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

In sede di autotutela, la Stazione appaltante ha la facoltà di revocare e/o annullare in qualsiasi momento la presente procedura di gara, qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Inoltre, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3.

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, il Presidente del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è una mera proposta subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

L'aggiudicazione della gara è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione; pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.

La determinazione di aggiudicazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line e potrà essere scaricata unitamente agli eventuali allegati.

13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di gara la commissione giudicatrice – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicatario dovrà presentare un prospetto di dettaglio del costo della manodopera espresso nell'offerta economica contenente l'indicazione del CCNL applicato, dell'inquadramento dei dipendenti impiegati e del costo orario. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Come disciplinato dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e dal Codice, l'esecutore è inoltre obbligato ad essere in possesso o a stipulare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, idonea polizza assicurativa. Nel caso di specie, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare idonea polizza assicurativa contestualmente alla sottoscrizione di ogni singolo contratto attuativo.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei casi previsti dal comma 10 lettere a) e b) dello stesso art. 32 del Codice.

A norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93 del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante. Il

legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale. Con le modalità previste da Codice, saranno stipulati gli eventuali contratti attuativi.

Il contratto di accordo quadro e gli eventuali contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva computata sull'intero valore dell'accordo quadro**, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93 dello stesso, ivi comprese eventuali riduzioni sull'importo della cauzione. Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi. La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi. La garanzia definitiva ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Si rimanda per quanto di competenza ai commi da 2 a 7 dello stesso art. 110.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'ufficio competente della stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto di accordo quadro. Si rimanda al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per ulteriori spese che l'aggiudicatario dovrà eventualmente sostenere.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), questa dovrà produrre la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il contratto di accordo quadro dovrà essere sottoscritto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. e comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti corrente già esistenti, gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi ex art. 3 comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8132341C15. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero agli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

16. Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 - ANTICORRUZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Druento, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

- telefono 011/9940743 – 011/9940726

- PEC comune.druento.to@legalmail.it

Il Comune di Druento informa la parte, ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art. 6 par. 1 lett. c)-e) del Regolamento 679/2016, nell'ambito della presente procedura.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale del Comune;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.

Tali dati saranno conservati per la durata dell'appalto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente appalto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Potranno essere esercitati i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Si ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Al titolare del trattamento e al Comune di Druento, nonché ai soggetti sopra indicati si potranno inoltrare eventuali richieste, ai sensi della citata normativa in materia, relative all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- Salvo quanto espressamente previsto nell'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

Allegati:

- 01_DGUE generato e scaricabile dal Portale TuttoGareDruento ;
- 02_Domanda di partecipazione e dichiarazione ad integrazione del DGUE (Mod. A1);
- 03_Modello offerta economica (Mod. B)
- 04_Dichiarazione e ricevuta di acquisizione del PASSOE
- 05_Modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari